

ALBO Pretori's
sede

TRENTINANA

COMUNE DI

ORDINANZA N° 23

IN DATA 17 NOV. 2010

Ufficio del Sindaco

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE STAGIONE 2010/2011

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;
ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Responsabile del Servizio competente comunale;

VISTO il D. Lgs. n.333 del 01/09/98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

VISTO il D.G.R.C. n. 54 del 30/09/2010, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Veterinari delle AASSLL della Regione Campania;

ORDINA

- che i privati cittadini residenti, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, prenotino con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario dell'ASL di Salerno – Distretto di CAPACCIO la visita sanitaria, indicando la data e l'ora di macellazione;
- che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale; a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva, il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;
- che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione è punita con sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 1549, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 333/98;
- che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;
- di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
- di rendere disponibili per la visita veterinaria oltre la carcassa dell'animale/degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato, reni e milza e intestino;
- smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- è consentita la macellazione di un solo suino o al massimo due per ogni nucleo familiare;
- è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- è vietata la macellazione durante le ore notturne;

- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il 02/11/2010 ed il 28/02/2011, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati residenti.

Obbliga i suddetti cittadini a prenotare la visita presso il Servizio Veterinario dell'ASL almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione.

Il Servizio Veterinario provvederà ai controlli sanitari di competenza.
Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì, e sabato soltanto mattino.

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio, stabilito dal Tariffario Regionale, è di Euro 12,00 per ogni suino più un unico rimborso spese previsto in Euro 5,00, (per un suino Euro 17,00 – per due suini Euro 29,00). Tali importi dovranno essere versati secondo le indicazioni dell'ASL e cioè contestualmente alla visita ispettiva sul C/C n. 16513848 intestato all'ex ASL SA/3 Vallo della Lucania Servizio Veterinario.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di Legge.

La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione fino a Euro 774 e con il sequestro e la distruzione delle carni.

La presente vale quale notifica personale.

Data 17 NOV. 2010

IL SINDACO
Fraiese Lorenzo

